

***REGOLAMENTO DISCIPLINA***  
***SERVIZI TRASPORTO NON DI LINEA***  
***ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA***

YYYYYYYYYY

approvato con deliberazione di  
C.C. n. 34 del 3.5.1996

modificato con deliberazione di  
C.C. n. 52 del 21.6.1996

Modificato con deliberazione di  
C.C. N. 6 del 19.2.2002

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 - DEFINIZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina i seguenti servizi di trasporto pubblico non di linea che si svolgono nell'ambito territoriale del Comune di Caorle:
  - il servizio di noleggio con conducente, effettuato con natante a motore;
  - il servizio di noleggio con conducente, effettuato con natante a remi;
  - il trasporto di cose per conto di terzi, con natante, rimorchio e traino di natanti;
  - il servizio di noleggio senza conducente di natanti di qualsiasi tipo.
2. Si intende per natante, in via generale ove non diversamente specificato, qualsiasi costruzione con propulsione a motore o a remi destinata al trasporto per acqua di persone e cose.

#### Art. 2 - REQUISITI

1. L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea disciplinati dal presente Regolamento può essere rilasciata a cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea residente in Italia, che abbia raggiunto la maggiore età, e che sia in possesso dei seguenti requisiti:
  - idoneità morale;
  - idoneità finanziaria;
  - idoneità professionale.
2. Nel caso che l'autorizzazione sia stata rilasciata al Legale Rappresentante di una società, i requisiti dell'idoneità morale devono essere posseduti:
  - a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
  - b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o per azioni;
  - c) dagli amministratori e dal legale rappresentante in caso di società per azioni.

#### Art. 3 - IDONEITA' MORALE

1. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:
  - a) abbia riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'Amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 646, 648 e 648 bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a tre anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione.

#### **Art. 4 - IDONEITA' FINANZIARIA**

1. L'idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa certificate tramite presentazione di una attestazione di affidamento, rilasciata da aziende o istituti di credito ovvero da società finanziaria.

#### **Art. 5 - IDONEITA' PROFESSIONALE**

1. Il requisito dell'idoneità professionale è soddisfatto attraverso l'iscrizione allo specifico ruolo o alla specifica sezione di ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, istituito dalla Provincia di Venezia presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia, e tenuto da quest'ultima.
2. Nel caso in cui il soggetto titolare di autorizzazione sia il Legale Rappresentante di una società, il requisito di idoneità professionale di cui al comma precedente deve essere posseduto da almeno una persona, regolarmente inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio, amministratore nelle società di persone e per ogni altro tipo di società, di dipendente a livello direzionale, documentato da regolare iscrizione agli Istituti Previdenziali, di collaboratore per le imprese familiari.-
3. Unicamente per l'esercizio del servizio di noleggio senza conducente effettuato con natanti di qualsiasi tipo, il requisito di cui al primo comma è soddisfatto attraverso il possesso della patente ad uso privato, di cui all'art. 16 del R.D.L. 09.05.32, n. 813, o di quella da diporto, di cui all'art. 20 della Legge 11.02.71, n. 50 e successive modificazioni, o dal titolo professionale previsto dal Codice della Navigazione Marittima o Interna e relativi regolamenti di attuazione, oltre alle eventuali ulteriori abilitazioni, ove necessari, per la condotta dei natanti da adibire al servizio e dei relativi apparati propulsori.

#### **Art. 6 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. L'assegnazione delle nuove autorizzazioni avviene attraverso bando di pubblico concorso per soli titoli, indetto con determina del Dirigente del Settore competente.
2. L'autorizzazione è valida per un singolo natante.

#### **Art. 7 - DOMANDA PER L'AMMISSIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. Chi intenda partecipare al bando per l'assegnazione delle autorizzazioni di cui al presente Regolamento deve presentare domanda in carta legale, regolarmente sottoscritta.
2. In caso di società, la domanda deve essere presentata dal rappresentante legale e corredata da:
  - a. certificato di iscrizione al Registro delle Società presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale;
  - b. numero e qualifica del personale che si intende adibire al servizio.-

## Art. 8 - COMMISSIONE DI CONCORSO

1. La valutazione dei titoli e la formazione della relativa graduatoria vengono effettuati da una apposita Commissione, così composta:

- a. Dirigente del Settore competente (Presidente);
- b. Comandante dei Vigili Urbani, o suo delegato;
- c. rappresentante dell'Autorità Marittima competente per territorio;

Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune, individuato dal Dirigente del Settore competente.

2. Per la partecipazione alle sedute sarà corrisposto ai componenti la Commissione e al segretario un gettone di presenza, onnicomprensivo di euro 100.

## Art. 9 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Le graduatorie saranno formate applicando i seguenti criteri:

- a. anzianità di iscrizione nello specifico ruolo dei conducenti (2 punti per anno o frazione di anno superiore a mesi 6), calcolata alla data di scadenza del bando, con un massimo di 10 punti;
- b. anzianità di presenza operativa nell'ambito dei servizi disciplinati dalla L.R. n. 63/93, in qualità di soggetto regolarmente inserito nella struttura di imprese autorizzate (2 punti per anno o frazione di anno superiore a mesi 6), calcolata alla data di scadenza del bando, con un massimo di 30 punti;
- c. numero di licenze o autorizzazioni all'esercizio dei servizi disciplinati dalla L.R. n. 63/93, in corso di validità alla data di scadenza del bando, rilasciate al richiedente in qualità di titolare di impresa individuale, oppure a società di cui il richiedente sia socio (società di persone), socio accomandatario (società in accomandita semplice o per azioni), amministratore per tutti gli altri tipi di società, collaboratore (imprese familiari), (1 punto per ciascuna licenza o autorizzazione).

2. Nei casi di parità di punteggio, **l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida, del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 (sei) mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.**- Ulteriore elemento di preferenza sarà costituito dall'anzianità anagrafica del richiedente.

3. La graduatoria avrà validità triennale.

4. L'assegnazione delle autorizzazioni a quanti utilmente inclusi nelle graduatorie avverrà nel limite di una per ciascun richiedente, sino all'assegnazione di tutte le autorizzazioni messe a concorso.

#### **Art. 10 - ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Dirigente del Settore competente seguendo l'ordine della relativa graduatoria

#### **Art. 11 - RILASCIO, VALIDITA' E CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Le autorizzazioni hanno validità quinquennale, rinnovabile a domanda per pari periodi dietro presentazione di dichiarazione che attesta il permanere dei requisiti per il rilascio, da presentare entro i due mesi precedenti la data di scadenza.
2. In caso di costituzione di società da parte di titolari di autorizzazione e di fusione o trasformazione di società titolari di autorizzazione, il Comune provvederà alla volturazione dell'autorizzazione al nuovo soggetto giuridico, dietro presentazione dell'atto costitutivo redatto nelle forme previste dalla legge, da parte del legale rappresentante, previa verifica dei requisiti prescritti.
3. Ogni modificazione nella struttura societaria e degli organi di amministrazione dei soggetti autorizzati deve parimenti essere comunicata al Comune, che provvede alla verifica dei requisiti prescritti e, se necessario, all'aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione.

#### **Art. 12 - TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Le autorizzazioni per i servizi pubblici non di linea di cui al presente Regolamento sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona fisica o giuridica dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti per il rilascio, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
  - a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
  - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
  - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli personali.
2. I casi e le modalità di trasferimento dell'autorizzazione sono disciplinati dall'art. 20 della L.R. n. 63/93.

#### **Art. 13 - SOGGETTI ESERCENTI - FIGURE GIURIDICHE**

1. Le autorizzazioni all'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea di cui al presente Regolamento possono essere rilasciate sia ad imprese individuali che al Legale Rappresentante di una società, siano esse di persone che di capitali.
2. Per le società, l'iscrizione nell'apposito ruolo previsto dall'art. 13 della L.R. n. 63/93 di una persona tra quelle indicate al comma 2 dell'art. 5 è condizione sufficiente affinché le stesse possano essere titolari di autorizzazione comunale.

## TITOLO II

### SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATO CON NATANTI PER TRASPORTO DI PERSONE

#### Art. 14 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio è effettuato con natanti a motore o a remi: esso è rivolto all'utenza che avanza richiesta presso la sede del vettore o di un'agenzia da questi incaricata per una determinata prestazione a viaggio e/o a tempo.
2. Lo stazionamento dei natanti avviene negli specchi d'acqua e presso appositi pontili di attracco privati (in concessione al vettore), presso i quali il natante sosta ed è a disposizione dell'utenza, situati nel territorio comunale.
3. Il servizio non può essere effettuato per destinazioni fisse con continuità e periodicità.
4. Si ha noleggio quando il vettore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con un natante determinato uno o più viaggi prestabiliti, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto.

#### Art. 15 - TIPOLOGIA DEI SERVIZI AUTORIZZATI

1. Il servizio di noleggio con conducente viene svolto secondo le seguenti tipologie, distinte sulla base della stazza lorda e del tipo del natante impiegato:
  - a) noleggio con natante a remi;
  - b) noleggio con natante a motore:
    - piccolo noleggio                      sino a 5 tsl.
    - Gran Turismo                            sopra i 5 tsl.

#### Art. 16 - NUMERO E TIPO DEI NATANTI AUTORIZZATI

1. Il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili dal Comune viene stabilito per ogni tipo di servizio nel seguente contingente:
  - a) noleggio con natante a remi:                      n. 05
  - b) noleggio con natante a motore:
    - piccolo noleggio                      sino a 5 tsl.    n. 02
    - Gran Turismo                            oltre i 5 tsl.    n. 07

#### Art. 17 - SEDE DEL TITOLARE

1. La sede del soggetto titolare dell'autorizzazione deve essere situata all'interno del territorio comunale, ed è indicata nell'autorizzazione.

#### Art. 18 - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

1. L'acquisizione del servizio deve essere effettuata unicamente presso il territorio del Comune di Caorle.
2. In caso di titolare di più autorizzazioni rilasciate dal medesimo Comune, l'imbarco può avvenire indifferentemente presso ciascuno degli approdi dati allo stesso in concessione, in quanto siti sempre all'interno del territorio comunale.
3. In caso di necessità, e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, è consentito che il natante soste presso spazi pubblici, in attesa di chi lo ha noleggiato.
4. In deroga al divieto generale di cui al comma 2, sono consentiti l'assunzione di servizi e l'imbarco di nuova utenza esterni al territorio comunale nel solo caso in cui il titolare presenti al Comune, che ha rilasciato l'autorizzazione, una richiesta motivata e corredata dal nulla osta del Comune nel cui territorio intende svolgere servizio, indicando altresì le località di imbarco; in caso positivo, il Comune che ha emanato l'atto provvede attraverso apposita annotazione trascritta sull'autorizzazione all'esercizio di servizio.

#### Art. 19 - SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

1. Il titolare dell'autorizzazione può farsi sostituire temporaneamente alla guida del natante nei casi e con i modi previsti dall'art. 19 della L.R. n. 63/93: l'esercizio di analoga facoltà è consentito nei confronti del personale dipendente con mansioni di conducente **iscritto al ruolo**.
2. Il titolare di autorizzazione od il dipendente conducente **iscritto al ruolo** non possono farsi sostituire per motivi di salute ed inabilità temporanea per più di centottanta giorni nell'anno solare e seicento giorni complessivi nel periodo di validità dell'autorizzazione: tali limiti possono essere elevati, per motivate e gravi necessità, fino a duecentoquaranta giorni nell'anno solare e ottocento giorni nel periodo di validità dell'autorizzazione.
3. Le sostituzioni devono essere comunicate immediatamente al Comune, indicandone periodo previsto e nominativo del sostituto corredato da certificazione dell'iscrizione nel corrispondente ruolo dei conducenti, numero di giorni di sostituzione già fruiti nel corso dell'anno solare e nell'arco di validità dell'autorizzazione.
4. Verificato il sussistere delle condizioni previste, il Comune provvede ad autorizzare la sostituzione.

#### Art. 20 - ASSENZA DAL SERVIZIO

1. Il servizio non può essere sospeso se non nei periodi indicati nell'autorizzazione, eccetto che per ferie del titolare o dei dipendenti, per un numero di giorni ragguagliato a trenta su base annua, calcolato per il periodo in cui il servizio è prestato obbligatoriamente.

#### **Art. 21 - PONTILI**

1. Il pontile deve presentare un cartello, visibile dal lato terra e dal lato acqueo, recante la dicitura "Comune di Caorle - Servizio di noleggio con conducente" e la denominazione del soggetto titolare dell'autorizzazione: al medesimo pontile possono fare capo più natanti, anche appartenenti a soggetti diversi, titolari di autorizzazione, nel qual caso il cartello deve indicare gli estremi di tutti gli autorizzati.

#### **Art. 22 - TARIFFE**

1. Le tariffe di noleggio per le singole tipologie di servizio sono annualmente determinate dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 21/92. In mancanza sono proposte dagli operatori e approvate dalla Giunta Comunale.-
2. Le tariffe devono essere affisse in modo visibile sui pontili e sui natanti, unitamente alle altre condizioni di trasporto, ivi compresa la portata massima dei natanti, e alle indicazioni relative alle modalità di presentazione dei reclami.

#### **Art. 23 - CONTRASSEGNO**

1. I natanti a motore in servizio di noleggio con conducente devono essere immediatamente identificabili dal pubblico, a tale scopo debbono recare come contrassegno:
  - n. due fasce adesive in materiale speciale di colore rosso rifrangente, di altezza 7,5 cm. e lunghezza non inferiore a 50 cm. e non superiore a 100 cm.;
  - n. 2 targhe adesive a formato triangolare con lato di 34,5 cm. in materiale come sopra, di colore rosso rifrangente con stemma del Comune, dicitura "Noleggio - Comune di Caorle", numero dell'autorizzazione con caratteri numerici di 60 mm. di altezza.
2. I natanti in servizio di noleggio con conducente devono recare sulle fiancate la denominazione o sigla e ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione.

### TITOLO III

#### SERVIZIO DI TRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI

##### Art. 24 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Si definisce trasporto di cose per conto di terzi quello con il quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo ad un altro.
2. Il servizio di trasporto di cose per conto terzi effettuato con natanti a motore od a remi ed il servizio di rimorchio o di traino di natanti, sono assimilati al servizio pubblico non di linea.

##### Art. 25 - MODALITA' DI ESERCIZIO

1. L'impresa esercente del trasporto di cose per conto terzi deve essere munita dell'apposita autorizzazione.
2. Il contingente delle autorizzazioni al servizio di trasporto di cui al presente articolo viene fissato nel numero massimo di 03.
3. Nell'esercizio del servizio di cui al presente articolo è consentito il trasporto occasionale di persone solo in funzione dell'espletamento del trasporto medesimo.
4. Alle imprese titolari di autorizzazioni è consentita, con contratto scritto, la locazione senza conducente dei natanti autorizzati ad altre imprese titolari di autorizzazioni.
5. Alle imprese titolari di autorizzazione è consentito, con contratto scritto, il noleggio con conducente dei natanti autorizzati ad altre imprese titolari di autorizzazioni.

##### Art. 26 - INDIVIDUAZIONE NATANTI

1. I natanti adibiti al trasporto di cose per conto terzi devono:

a) essere muniti di due targhe metalliche di forma rettangolare, di cm. 10 per cm. 50, con scritta in nero su fondo rosso da apporre a poppa ed a prua vicino alla scritta di immatricolazione del natante, recante le seguenti scritte:

- numero dell'autorizzazione
- trasporto cose;
- l'emblema del Comune;

b) recare sulle fiancate la denominazione o sigla o ragione sociale del soggetto titolare di autorizzazione.

#### **Art. 27 - SERVIZIO DI RIMORCHIO E TRAINO DI NATANTI**

1. Il servizio di rimorchio consiste nella trazione di natanti mediante altro natante.
2. Il servizio di traino consiste nella trazione di natanti mediante mezzi a terra non meccanici.
3. Il servizio di rimorchio e traino per conto terzi può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi del presente Regolamento.
4. Il personale addetto alla condotta dei natanti in servizio di rimorchio deve essere in possesso dei titoli professionali previsti dalla legge.
5. I natanti adibiti al servizio di rimorchio devono avere caratteristiche e dotazioni conformi alla vigente normativa.

## **TITOLO IV**

### **TRASPORTO IN CONTO PROPRIO**

#### **Art. 28 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO**

1. Si definisce trasporto in conto proprio il trasporto di persone o merci effettuato senza corrispettivo dall'armatore del natante o da un suo dipendente, esclusivamente per esigenze strettamente inerenti all'espletamento delle attività professionali o istituzionali proprie.
2. Il trasporto in conto proprio viene effettuato senza necessità di autorizzazione, e la sua disciplina è contenuta nelle disposizioni del Titolo V della L.R. 63/93 agli artt. 31 e 37.

#### **Art. 29 - SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE**

1. Il servizio di noleggio di natanti senza conducente può essere effettuato con unità da lavoro per trasporto in conto proprio, iscritte nei registri tenuti dall'Ispettorato di Porto.
2. Il servizio di noleggio di natanti senza conducente può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale, nei modi disciplinati dal Titolo I del presente Regolamento.
3. Il numero massimo di autorizzazioni al noleggio di natanti senza conducente per trasporto in conto proprio è stabilito nel numero di otto.

#### **Art. 30 - OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PER IL NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE**

1. Le unità, destinate al noleggio, devono essere mantenute in efficienza nonché risultare in regola con i documenti di bordo che le abilitano alla navigazione, e devono essere dotate della attrezzatura e delle dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.
2. E' fatto divieto al titolare di locare i natanti a persone non munite dei titoli eventualmente prescritti per la condotta dei mezzi stessi: le unità che hanno l'obbligo di avere a bordo, oltre al conduttore abilitato, anche altro personale d'equipaggio, possono essere locate esclusivamente con il regolare equipaggio imbarcato.
3. Il noleggiatore-armatore può adibire il natante al trasporto di persone solo se lo stesso sia fornito della licenza di navigazione e delle dotazioni previste dal Codice della Navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.
4. Il noleggiatore-armatore, pena la revoca delle autorizzazioni, deve accertarsi che il noleggiatore non utilizzi il natante per attività diverse dal trasporto in conto proprio.
5. Al servizio di noleggio senza conducente si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme che disciplinano il trasporto in conto proprio.

### **Art. 31 - REGISTRO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE**

1. Il noleggiante, prima di iniziare l'attività autorizzata, deve predisporre un registro con le pagine numerate dall'Ufficio comunale competente, che ne attesta il numero nell'ultima di esse. Nel registro il noleggiante deve:
  - a) trascrivere per ogni singolo noleggio e per ogni singola unità noleggiata:
    - cognome, nome, data e luogo di nascita del noleggiatore;
    - estremi del documento di riconoscimento presentato;
    - estremi del titolo professionale o della patente di abilitazione, ove richiesti;
  - b) far sottoscrivere al singolo noleggiatore una dichiarazione da cui risulti che lo stesso è a conoscenza delle disposizioni che regolano il noleggio ai fini della sicurezza, della navigazione e degli usi pubblici nelle acque in cui deve essere impiegata l'unità.
2. Il registro va conservato presso la sede del noleggiante per un periodo di cinque anni, e deve essere esibito in ogni momento ai funzionari comunali e agli addetti alla vigilanza ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 63/93.

### **Art. 32 - CONTRASSEGNO PER I NATANTI IN SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE**

1. Le unità adibite al noleggio devono portare, in posizione ben visibile ai lati dello scafo, in aggiunta ai segni di identificazione se previsti, una targa riportante le seguenti indicazioni:
  - estremi dell'autorizzazione;
  - portata massima di persone.
2. Esse devono inoltre recare sulle fiancate la denominazione o sigla e ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione.

## TITOLO V

### SANZIONI

#### **Art. 33 - SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione viene sospesa temporaneamente quando il titolare:
  - a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione, o di licenza, o dalla legge;
  - b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
  - c) contravviene alle disposizioni previste dalle leggi o regolamenti disciplinanti la materia;
  - d) sostituisce altri abusivamente nel servizio;
  - e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione o dalla licenza;
  - f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
  - g) non applica le tariffe in vigore.
2. La sanzione della sospensione della licenza è irrogata per un minimo di sette giorni ed un massimo di sei mesi.
3. La revoca è disposta in caso di infrazioni gravi o di recidiva reiterata (compiuta nell'arco di un anno).

#### **Art. 34 - PROVVEDIMENTO PER LA SOSPENSIONE E LA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Verificatisi uno dei casi previsti dall'art. 33, comma 1, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.
2. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

#### **Art. 35 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato ai sensi della normativa vigente sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
  - a) da E. 780,69 a E. 315,74 in caso di esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione;
  - b) da E. 100,00 a E. 300,00 in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di violazione di disposizioni di legge o regolamenti.
2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, lett. a), la sanzione viene irrogata sia a carico dell'armatore che del conducente del natante.

### **Art. 36 - CONFISCA E SEQUESTRO**

1. Alla seconda violazione di cui all'art. 33, comma 1, lett. a), consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'organo che accerta la violazione provvede al sequestro del natante, facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione.
3. Avverso i provvedimenti di confisca e di sequestro gli interessati possono proporre opposizione nei termini e con le modalità stabiliti nella legge 24.11.1981, n. 689.

δ δ δ δ δ δ δ δ

# **INDICE GENERALE**

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - DEFINIZIONE**
- Art. 2 - REQUISITI**
- Art. 3 - IDONEITA' MORALE**
- Art. 4 - IDONEITA' FINANZIARIA**
- Art. 5 - IDONEITA' PROFESSIONALE**
- Art. 6 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**
- Art. 7 - DOMANDA PER L'AMMISSIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**
- Art. 8 - COMMISSIONE DI CONCORSO**
- Art. 9 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE**
- Art. 10 - ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**
- Art. 11 - RILASCIO, VALIDITA' E CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE**
- Art. 12 - TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE**
- Art. 13 - SOGGETTI ESERCENTI - FIGURE GIURIDICHE**

## **TITOLO II**

### **SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATO CON NATANTI PER TRASPORTO DI PERSONE**

- Art. 14 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO**
- Art. 15 - TIPOLOGIA DEI SERVIZI AUTORIZZATI**
- Art. 16 - NUMERO E TIPO DEI NATANTI AUTORIZZATI**
- Art. 17 - SEDE DEL TITOLARE**
- Art. 18 - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO**
- Art. 19 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA**
- Art. 20 - ASSENZE DAL SERVIZIO**
- Art. 21 - PONTILI**
- Art. 22 - TARIFFE**
- Art. 23 - CONTRASSEGNO**

## **TITOLO III**

### **SERVIZIO DI TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI**

- Art. 24 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO**
- Art. 25 - MODALITA' DI ESERCIZIO**
- Art. 26 - INDIVIDUAZIONE DEI NATANTI**
- Art. 27 - SERVIZIO DI RIMORCHIO E TRAINO DI NATANTI**

**TITOLO IV  
TRASPORTO IN CONTO PROPRIO**

**Art. 28 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO**

**Art. 29 - SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE**

**Art. 30 - OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PER IL NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE**

**Art. 31 - REGISTRO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE**

**Art. 32 - CONTRASSEGNO PER I NATANTI IN SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA  
CONDUCENTE**

**TITOLO V  
SANZIONI**

**Art. 33 - SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

**Art. 34 - PROVVEDIMENTO PER LA SOSPENSIONE E LA REVOCA  
DELL'AUTORIZZAZIONE**

**Art. 35 - SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE**

**Art. 36 - CONFISCA E SEQUESTRO**